

381.

Roma, 13 novembre 1992

**Processo Verbale in materia di imposte sul valore aggiunto (IVA)
tra il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica Italiana
ed il Segretario di Stato agli Affari Esteri
della Repubblica di San Marino**

(Entrata in vigore: 1° gennaio 1993)



Ministero degli Affari Esteri

VERBALE DELL'INCONTRO TRA IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED IL SEGRETARIO DI STATO AGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
(Roma, 13 novembre 1992)

In occasione del loro incontro odierno a Roma il Ministro degli Affari Esteri della Repubblica italiana, Emilio Colombo, e il Segretario di Stato della Repubblica di San Marino, Gabriele Gatti, hanno constatato che le discussioni tra le delegazioni dei rispettivi paesi hanno permesso di trovare una intesa sui seguenti punti.

In tale situazione il Ministro Colombo e il Segretario di Stato Gatti convengono che, deve considerarsi concluso una intesa tra le due Parti sul seguente testo che costituisce impegno reciproco ai fini delle decisioni dei prossimi Comitati di Cooperazione CEE-SAN MARINO.

1. Armonizzazione delle aliquote della monofase con le aliquote IVA comunitarie.

La Repubblica di San Marino si impegna ad armonizzare le aliquote della propria imposta monofase con le aliquote IVA comunitarie.

A tal fine la Repubblica di San Marino si adeguerà con propria normativa interna, a far data dal 1 gennaio 1993, agli accordi di armonizzazione delle aliquote IVA in sede comunitaria previsti dalla Direttiva comunitaria approvata dal Consiglio ECOFIN del 19 Ottobre 1992.

In particolare, a partire dal 1 gennaio 1993, saranno rese applicabili nel territorio di San Marino, nei riguardi della predetta imposta monofase, aliquote non distorsive rispetto a quelle previste dalla citata Direttiva e relative alla singola aliquota normale, alle due aliquote ridotte (per i particolari beni e servizi definiti sulla apposita lista comunitaria), nonché alla eventuale aliquota superridotta (per gli specifici prodotti previsti nella predetta Direttiva). La Repubblica di San Marino si impegna altresì ad adeguarsi alle ulteriori norme di armonizzazione delle aliquote IVA che dovessero essere approvate in sede comunitaria.

2. Precisazioni da apportare allo scambio di lettere del 21.12.1972.

In relazione all'Accordo di cooperazione e di unione doganale tra la Comunità Economica Europea e la Repubblica di San Marino, stipulato il 16 dicembre 1991, nonché all'accordo interinale ivi riferito, i quali fanno espressamente salvi gli impegni esistenti tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica italiana in virtù dello scambio di lettere del 21.12.72, si è deciso di apportare, a seguito dell'eliminazione dei controlli alle frontiere nell'ambito comunitario a partire dal 1 gennaio 1993, le seguenti precisazioni allo scambio di lettere del 21.12.72 per la regolazione dei rapporti di interscambio tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino in materia di Imposta sul Valore Aggiunto.

A) Esportazioni italiane in San Marino

Fermi restando gli obblighi già previsti dagli accordi in vigore fino alla piena operatività del sistema di "listing" di cui qui appresso, l'operatore economico italiano che invia beni nel territorio sammarinese è tenuto ad inviare al Centro Informativo Tasse dell'Amministrazione finanziaria, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, una lista riepilogativa di tutte le transazioni fatte con operatori sammarinesi, specificando i dati identificativi delle parti contraenti, il numero di partita IVA del cedente, il numero di identificazione del cessionario sammarinese nonché il valore globale dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al più presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994.

I predetti dati saranno messi a disposizione elettronica della Repubblica di San Marino entro la fine del terzo mese successivo a ciascun trimestre solare.

La predetta procedura dovrà essere osservata anche per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori nei casi in cui la normativa comunitaria preveda la riscossione dell'IVA nel paese di destinazione delle merci.

La Repubblica di San Marino si impegna ad attribuire agli operatori economici residenti sul proprio territorio un apposito numero di identificazione, nonché a mettere a disposizione della Repubblica Italiana entro il terzo mese successivo a ciascun trimestre solare, analoghi dati riguardanti i beni di provenienza italiana importati nel territorio sammarinese da soggetti ivi residenti, compresi i privati consumatori sopramenzionati.

B) Esportazioni sammarinesi in Italia

Fermi restando gli obblighi già previsti dagli accordi in vigore fino alla piena operatività del sistema di "listing" di cui qui appresso, la Repubblica di San Marino si impegna ad adottare nei confronti dei propri operatori economici una procedura analoga a quella prevista dalla Repubblica Italiana nei confronti degli esportatori nazionali, nonché a mettere a

disposizione della Repubblica Italiana, entro il terzo mese successivo a ciascun trimestre solare, una lista riepilogativa di tutte le transazioni fatte con operatori economici italiani, specificando i dati identificativi delle parti contraenti, il numero di identificazione del cedente sammarinese, il numero di partita IVA del cessionario italiano, nonché il valore globale dei beni. La Repubblica di San Marino si impegna a rendere pienamente operativo tale sistema al più presto, e comunque non oltre il 1 gennaio 1994.

La Repubblica Italiana si impegna a mettere a disposizione elettronica della Repubblica di San Marino i dati riguardanti i beni provenienti da detta Repubblica diretti ad operatori economici nazionali.

La predetta procedura dovrà essere osservata anche per le cessioni di beni nei confronti di privati consumatori nei casi in cui la normativa comunitaria preveda la riscossione dell'IVA nel paese di destinazione delle merci.

C) Importazioni da altri Paesi comunitari diversi dall'Italia in San Marino.

Le operazioni relative ai beni provenienti da paesi comunitari diversi dall'Italia con destinazione San Marino sono appurate presso l'Ufficio Tributario di San Marino, il quale, nel rinviare al Paese di provenienza il documento doganale T2, o quello che sarà previsto da eventuali successive modifiche della normativa comunitaria, ne dà completa comunicazione anche al Ministero delle Finanze della Repubblica Italiana.

D) Esportazioni sammarinesi verso altri paesi comunitari diversi dall'Italia

I documenti di transito T2 emessi dall'Ufficio Tributario di San Marino per esportazioni di beni dal territorio della Repubblica di San Marino ad altri Paesi comunitari sono vidimati dalle dogane di Rimini e Ravenna. In caso di eventuale successiva modifica della normativa comunitaria in relazione a tale procedura, il presente punto verrà riconsiderato.

Nei casi di mancato appuramento presso le dogane comunitarie di destinazione, la Repubblica di San Marino dovrà darne comunicazione alla Dogana che ha vidimato il documento. In tale ipotesi i beni si presumono, salvo prova contraria, immessi in consumo nel territorio italiano. In tal caso la Repubblica di San Marino si impegna a riscuotere l'IVA presso il proprio operatore economico per conto dello Stato italiano.

E) Restano in vigore tutte le altre disposizioni previste nel citato scambio di lettere del 21.12.72, che non siano in contrasto con le intese di cui sopra.

